

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS**  
**BANDO PAR FAS 2007-2013**  
**Azione Ricerca e Innovazione – Progetto 4**  
**Progetti di ricerca e/o sviluppo sperimentale proposti da**  
**imprese e organismi di ricerca aderenti ai Poli di Ricerca**

**E' possibile apportare variazioni al budget e alle attività del progetto approvato?**

Si, è possibile apportare variazioni.

**Quali sono le variazioni di budget e delle attività che richiedono autorizzazione preventiva da parte di FI.L.S.E.? e qual è la modalità per richiederle?**

Le variazioni che richiedono un'autorizzazione preventiva di FI.L.S.E. sono le variazioni sostanziali che devono essere richieste all'indirizzo PEC [entipubbliciterritorio.filse@pec.cstliguria.it](mailto:entipubbliciterritorio.filse@pec.cstliguria.it) esclusivamente da parte del Soggetto Capofila, in nome e per conto anche degli altri aggregati, fornendo la necessaria documentazione atta a motivare e documentare le variazioni in corso, nell'ambito del massimale del contributo concesso.

La comunicazione dovrà avere per oggetto la seguente denominazione: "Variazioni sostanziali Bando PAR-FAS pos. n....."

Fermo restando la compatibilità di tali variazioni con le prescrizioni del bando all'art. 17 lettera d), FI.L.S.E. avvalendosi della Commissione Tecnica di Valutazione e, ove necessario del parere dei referee esterni, instruirà le richieste avanzate. Nell'ambito della suddetta valutazione, FI.L.S.E. potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione da fornire entro un termine perentorio di 30 giorni: il tardivo invio della documentazione sarà equivalente al mancato invio e l'esame dell'istanza avverrà sulla base dell'originaria documentazione agli atti.

FI.L.S.E. comunicherà agli interessati, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, l'autorizzazione alla variazione o il diniego motivato di autorizzazione, al netto di eventuali sospensioni dei termini dovute alle eventuali sopra citate richieste di ulteriore documentazione.

Si rammenta che le imprese/OR devono eseguire il progetto nel termine stabilito nel provvedimento di concessione, conformemente alla proposta approvata, ai sensi del punto 17 lettera b) del Bando.

## **Quali sono le variazioni per cui non occorre autorizzazione da parte di FI.L.S.E.?**

Le variazioni che non richiedono un'autorizzazione preventiva di FI.L.S.E. sono le seguenti variazioni **formali**:

- Variazioni di natura economica, per le singole voci di spesa ammesse ad agevolazione, che non superino a rialzo e/o a ribasso il 10% del valore approvato per singola voce. Il limite di cui sopra va calcolato con riferimento agli importi sostenuti per voce da ciascun aggregato all'ATS, con riferimento all'investimento approvato per ognuno. Restano fermi i limiti percentuali stabiliti dal bando in oggetto.
- Variazione nominativi delle risorse umane agevolate all'art. 10 lettera A) del bando, fermo restando la società/ente di appartenenza, l'impegno originario, le attività svolte nonché l'equivalenza delle competenze tecnico scientifiche e dei ruoli indicati nella proposta progettuale approvata.

Le variazioni differenti rispetto a quanto sopra indicato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: variazioni economiche superiori al 10%, variazioni di strumentazione ed attrezzature, variazione consulenti ecc) **sono da considerarsi variazioni sostanziali e pertanto sottoposte alla procedura indicata nella precedente FAQ.**

## **E' possibile apportare modifiche alla composizione dell' ATS?**

Le eventuali modifiche all'assetto costitutivo dell'ATS, nei limiti previsti dal bando all'art. 17 lettera I) devono sempre essere espressamente autorizzate da FI.L.S.E..

Tali variazioni sono sottoposte ad ulteriore verifica di merito ai sensi di quanto disciplinato all'art. 15 del bando e al fine di non pregiudicare la effettiva realizzazione della proposta progettuale nei tempi previsti e di salvaguardare gli obiettivi di spesa delle risorse PAR FAS.

Si rileva in tal senso che fermi restando i contenuti della proposta progettuale, i costi totali del progetto ed il contributo complessivamente richiesto, l'articolazione del progetto potrà essere ridefinita sulla base della differente configurazione dell'ATS proponente. In particolare si rileva, a titolo non esaustivo, che dovranno essere ridefiniti:

- la documentazione obbligatoria presentata ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del bando che subisce scostamenti fra i seguenti documenti:
  - ✓ relazione illustrativa dell'impresa (Modello B da compilarsi per ciascun Destinatario);
  - ✓ dichiarazione di affidabilità economico e finanziaria (Modello C da compilarsi per ciascun Destinatario);
  - ✓ dichiarazione di impegno secondo il Modello D alla costituzione dell'ATS come proposta in modifica, per ATS non ancora costituite: per le ATS già costituite dovrà essere fornito idoneo atto modificativo dell'ATS, redatto nelle stesse forme previste per il bando in oggetto);
- la dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria dell'impresa che riguarda la rispondenza ai parametri indicati all'art. 15 del bando di cui al Modello C;
- il cronoprogramma di realizzazione progetto, compatibile con i termini fissati dal Bando;
- i contenuti indicati nella sezione "bandi on line" in merito alle seguenti parti:
  - ✓ relazione illustrativa dell'impresa (solo capofila);
  - ✓ descrizione tecnico scientifica dell'intervento proposto;
  - ✓ piano di lavoro dell'intervento proposto;
  - ✓ relazione tecnico-economica e finanziaria;
  - ✓ scheda di presentazione del personale.

A fronte della specifica istanza da parte del soggetto capofila dell'ATS, FI.L.S.E. attiverà la sezione per formulare la rimodulazione del progetto accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet [www.filse.it](http://www.filse.it), e selezionando l'apposito link destinato alla rimodulazione del progetto "Rimodulazione intervento Bando PAR FAS Progetto 4" .. Tale domanda di rimodulazione, al pari della domanda di richiesta di contributo già presentata, dovrà essere compilata in ogni parte e completa di tutta la documentazione richiesta, allegata in formato elettronico, firmata digitalmente dal legale rappresentante e inoltrata esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'irricevibilità entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento via PEC della comunicazione da parte di FI.L.S.E..

**E' possibile modificare il cronoprogramma del piano di lavoro dell'intervento proposto?**

Le eventuali modifiche del cronoprogramma del piano di lavoro dell'intervento proposto, previa richiesta da parte del soggetto capofila, devono essere autorizzate da FI.L.S.E. fermo restando quanto previsto al punto 6.2 del bando attuativo circa la conclusione dell'iniziativa entro 24 mesi dal ricevimento della comunicazione, da parte di FI.L.S.E. S.p.A., della concessione del contributo.